



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 27-07-21

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza immediatamente esecutiva.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	P	MONTANI VINCENZA	A
FLAVONI GIANFRANCESCO	P	CHIRRA ALESSANDRO	P
CORTI ANNA	P	VALERIANI GIAN LUCA	A
PUGLIESE SIMONA	P	PUGLISI GIUSEPPE	P
DE ANGELIS VALERIO	A	MORICONI SANDRO	P
DI GIROLAMO RITA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 8 - Assenti n. 3 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Sentito l'intervento del Consigliere G. Puglisi, che ha chiesto di emendare il testo della proposta di delibera sostituendo nella premessa i termini "due cittadini" con il termine "due Consiglieri comunali". Il Sindaco propone la votazione sul seguente testo emendato, come da richiesta del consigliere G. Puglisi:

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

Visto l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Premesso che

- in data 07.09.2018 perveniva al protocollo del Comune di Sant'Anatolia di Narco il Decreto di citazione n. 259, del 26.06.2018, del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana con il quale il Comune di Sant'Anatolia di Narco veniva citato in giudizio a seguito di un esposto di *due consiglieri comunali* con il quale si chiedeva "... che la S.V. Voglia verificare la legittimità e regolarità giuridica del fatto che una società per azioni gestisca e rivenda agli utenti acqua derivata da sorgenti che nascono ed insistono sui territori soggetti ad uso civico";

- con memoria del 26.10.2018, si costituiva in giudizio il Comune di Sant'Anatolia di Narco, per esporre le proprie ragioni;

- con memoria del 29.11.2018, si costituiva in giudizio la Regione dell'Umbria, chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione del difetto di giurisdizione ovvero l'estromissione per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle pretese degli esponenti;

- all'udienza di prima comparizione del 30.11.2018, il Commissario per gli usi civici ordinava l'integrazione del contraddittorio all'A.U.R.I. Umbria, autorità di ambito regionale per il servizio idrico, e a V.U.S. S.p.a., soggetto gestore del servizio idrico e dell'acquedotto per l'intero bacino territoriale individuato dalla Regione Umbria che, tuttavia, non si costituivano in giudizio.

Dato atto che con sentenza n. 2, del 18.1.2021, pubblicata il 19.1.2021 e comunicata il 20.1.2021, il Commissario Aggiunto per la Liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha definito il giudizio n. 11/2018, così statuendo:

“1. Dichiara che i corpi idrici siti nel Comune di Sant’Anatolia di Narco denominati: “Fonte Tofele” (foglio 10, particella 177), “Fonte Petrulio” (foglio 10, particella 198), “Fonte Etrica” (foglio 27, particella 101), “Fonte acque Doe” (foglio 27, particelle n. 170 - sorgente, n. 182 - bottino), “Fonte Eremita” (foglio 41, particella n. 9), “Fonte Gavelli” (foglio 38, particella 659) appartengono al patrimonio civico dei naturali del Comune suddetto;

2. condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in € 10.343,00 per compensi ed € 1.551,45 di spese generali (15 % sul compenso totale) per un importo finale di € 11.894,45 oltre a iva e cpa come per legge;

3. pone le spese di consulenza definitivamente a carico dei resistenti in solido tra loro”.

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 17, del 25.02.2021, si è stabilito di procedere all’impugnazione della suddetta sentenza n. 2/2021, del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici, dinanzi la Corte di Appello di Roma, autorizzando il Sindaco a rappresentare l’Ente, così come previsto dall’art. 34 dello Statuto comunale e dall’art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che anche gli altri resistenti: Regione Umbria, Auri e VUS S.p.a. hanno proposto reclamo avverso la suddetta sentenza del Commissario degli Usi civici del Lazio – Umbria – Toscana.

Vista la nota prot. n. 3426, del 08/07/2021 contenente la richiesta dello studio legale Avv. Fiocchi Luigi di pagamento delle spese legali, come da suddetta sentenza n. 2, del 20.01.21, del Commissario usi Civici di Roma, per i seguenti importi:

- Avv. Fiocchi Luigi della somma di Euro euro 8.814,65;
- Avv. Gianluca Franconi della somma di euro 6.185,12
- Rimborso spese CTU anticipate dagli esponenti per € 1268,80.

Ritenuto necessario e doveroso provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio e di adottare le misure necessarie al suo ripiano, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che si tratta di un debito derivante da una sentenza immediatamente esecutiva ex lege alla quale occorre dunque dare sollecita esecuzione onde evitare ulteriori aggravii di spesa.

Considerato che la richiesta di pagamento delle spese giudiziali è stata avanzata, per l’intero importo dovuto, al Comune di Sant’Anatolia di Narco, quale obbligato in solido con gli altri resistenti Regione Umbria, Auri e V.U.S. S.p.a., nei confronti dei quali questo Ente ha iniziato le procedure per ottenere pagamento delle rispettive quote.

Visto l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

Verificato che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante gli utilizzi indicati dall'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
 - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
 - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

Dato atto che la spesa sarà finanziata con il fondo contenzioso e spese legali per la somma complessiva di euro 3.800,00 e la restante parte con economie di spesa.

Richiamate le molteplici interpretazioni giurisprudenziali elaborate dalle diverse Corti dei Conti regionali, si

palesa che l'ente essendo in presenza di una sentenza esecutiva ed avendo nello specifico costituito un "Fondo rischi" in precedenza palesato e quantificato, deve adottare, ai sensi dell'art. 187 c. 3, apposita variazione di bilancio, per il tramite di un prelevamento da detto fondo rischi a favore del bilancio al fine di poter formalizzare la gestione liquidatoria.

Ritenuto che, avendo effettuato detto prelevamento, l'ente sia nella possibilità contabile di poter assolvere all'inderogabile procedimento di riconoscimento della spesa di cui all'art. 194 n. 1 lett. a) del TUEL, per l'obbligazione che si è giuridicamente perfezionata con l'esecutività della sentenza, come fuori bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito con urgenza, al fine di evitare l'aggravio di spese a carico dell'Ente;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere favorevole;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. presidente: voti favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Consiglieri Puglisi Giuseppe e Moriconi Sandro)

D E L I B E R A

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio descritto in premessa derivante dalla sentenza immediatamente esecutiva ex lege n. 19/2019 emessa dal Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici Lazio – Toscana – Umbria, a definizione del procedimento n. 11/2018, Comune di Sant'Anatolia di Narco, per un importo complessivo di Euro 16.268,57.

2. Di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa nei confronti degli altri co-obbligati in solido Regione Umbria, Auri e Vus S.p.a.

3. Di dare altresì atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato ogni diritto derivante dal giudizio di impugnazione della sentenza stessa, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

4. Di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di Euro 16268,57 come di come meglio indicato nella premessa del presente atto.

Infine, considerata l'urgenza di provvedere, al fine di evitare l'aggravio di spese a carico dell'Ente, separata

votazione che dà il seguente esito:

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Virgili Pamela

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

Prot. n. 519

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 19-08-21 al 03-09-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sant'Anatolia di Narco, li 19-08-21

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 19-08-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 19-08-21 al 03-09-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 27-07-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta